



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Luigi Izzi

Decreto	N° 1319	del 24 Marzo 2009
----------------	----------------	--------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Allegati n°: 6

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale
B	Si	Cartaceo+Digitale
C	Si	Cartaceo+Digitale
D	Si	Cartaceo+Digitale
E	Si	Cartaceo+Digitale
F	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

Contributi alle comunità montane, alle unioni di comuni cui partecipano comuni montani e ai comuni montani per spese generali di funzionamento. Anno 2009.

MOVIMENTI

CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Movimento.</i>	<i>Numero</i>	<i>Var.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod. Gest.</i>
U-51065	2009	Impegno e Liquidazione	1841		27-03-2009	1.206.843,37	153700
U-51065	2009	Impegno e Liquidazione	1842		27-03-2009	217.807,71	153600
U-51065	2009	Impegno e Liquidazione	1843		27-03-2009	125.348,92	153500

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Controllo eseguito senza rilievi.

Atto certificato il 01-04-2009

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”, e in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di settore;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 4 luglio 2005, con il quale si conferma la declaratoria di competenze della Direzione generale della Presidenza, e n. 131 del 25 luglio 2005, con il quale si definiscono le relative Aree di Coordinamento interne;

Richiamato il decreto del Direttore generale della Presidenza n. 5738 del 27 ottobre 2005, con il quale si ridefinisce la struttura organizzativa della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane”, così come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 71;

Considerato che l’articolo 18, comma 7, della suddetta legge stabilisce che le risorse regionali, previste con legge di bilancio annuale, per contributi alle spese generali di funzionamento sono ripartite alle comunità montane, alle unioni di comuni cui partecipano comuni montani ed ai comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti sulla base dei seguenti criteri di ripartizione:

- a) per tre decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge medesima;
- b) per tre decimi in proporzione diretta alla superficie dei territori classificati montani, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge medesima;
- c) per due decimi in proporzione diretta al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui alla L.R. 39/2004 relativo ai comuni montani, in vigore alla data del riparto;
- d) per due decimi in proporzione al numero delle gestioni associate di cui è responsabile l’ente, incentivate l’anno precedente ai sensi della L.R. 40/2001;

Considerato, altresì, che, secondo quanto disposto al comma 8 del sopraccitato articolo 18 della L.R. 37/2008, per la ripartizione delle risorse per spese generali di funzionamento a decorrere dall’anno 2008 occorre considerare la popolazione risultante dal procedimento di concessione concluso nell’anno 2007;

Visto il decreto dirigenziale n. 5957 del 26/11/2008 con il quale, tra l’altro, sono stati concessi i contributi in favore delle gestioni associate ai sensi della L.R. 40/2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 883, recante “Approvazione dell’aggiornamento della graduatoria generale del disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione demografica, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39;

Rilevato che la legge regionale 37/2008 ha provveduto a ridefinire gli ambiti territoriali nei quali sono costituite le comunità montane, così come indicati nell’allegato B della legge medesima e come risultanti dalle modifiche apportate con deliberazioni di Giunta regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge;

Considerato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 29/09/2008, in attuazione dell'articolo 14, comma 13, della L.R. 37/2008, è stata costituita, in continuità con la preesistente comunità montana Media Valle del Serchio, la comunità montana denominata "Media Valle del Serchio", comprendente i comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Villa Basilica;

Visti i decreti del presidente della Giunta regionale con i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sono state costituite ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 37/2008, negli ambiti territoriali indicati nell'allegato B della legge, le comunità montane in continuità giuridica con le preesistenti, così come segue:

- a) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 207 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata costituita la comunità montana Alta Val di Cecina;
- b) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata costituita la comunità montana Amiata Grossetano;
- c) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 209 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata costituita la comunità montana Amiata Val d'Orcia;
- d) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 210 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata costituita la comunità montana Appennino Pistoiese;
- e) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 211 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata costituita la comunità montana Casentino;
- f) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 212 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata costituita la comunità montana Colline del Fiora;
- g) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 213 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata costituita la comunità montana Colline Metallifere;
- h) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 214 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata costituita la comunità montana Garfagnana;
- i) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 215 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata costituita la comunità montana Lunigiana;
- j) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 216 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata costituita la comunità montana Val di Bisenzio;
- k) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 217 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata costituita la comunità montana Valtiberina;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della L.R. 37/2008, con deliberazione di Giunta regionale n. 749 del 29/09/2008 sono stati modificati gli ambiti territoriali delle comunità montane Montagna Fiorentina e Mugello, con il passaggio del comune di Dicomano dall'uno all'altro;

Visti, altresì, i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 8 e n. 10 del 20 gennaio 2009, con i quali, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 37/2008 sono state costituite le comunità montane Montagna Fiorentina e Mugello a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del decreto stesso, ovvero dal 21 gennaio 2009;

Preso atto che:

- a) l'articolo 12 della L.R. 37/2008 ha previsto la soppressione ed estinzione delle comunità montane che alla data di entrata in vigore della stessa risultavano costituite negli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge medesima, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 14 della legge stessa;
- b) l'articolo 13, comma 4, della L.R. 37/2008, ha dato la possibilità ai comuni facenti parte degli ambiti territoriali individuati nell'allegato C di costituire unioni di comuni idonee ad assumere le funzioni delle comunità montane disciolte;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, della L.R. 37/2008, gli ambiti territoriali individuati nell'allegato C della legge sono stati modificati, su richiesta degli enti locali interessati, con deliberazioni di Giunta regionale, così come segue:

- a) deliberazione di Giunta regionale n. 748 del 29/09/2008: esclusione del comune di Casole d'Elsa dall'ambito territoriale "Val di Merse";
- b) deliberazione di Giunta regionale n. 747 del 29/09/2008: inserimento dei comuni di Chiusi, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda nell'ambito "Cetona" da denominare "Val di Chiana Senese";

Visto, altresì, l'articolo 27 della L.R. 37/2008, il quale ha previsto la possibilità di costituire un'unione di comuni per tutti i comuni della disciolta comunità montana dell'arcipelago toscano ovvero per una parte di essi, che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni della disciolta comunità montana ovvero almeno la metà dei comuni aventi la maggioranza della popolazione complessiva;

Preso atto che le seguenti comunità montane corrispondenti agli ambiti territoriali individuati nell'allegato C della L.R. 37/2008 sono state estinte a far data dal 1° gennaio 2009 e che nei corrispondenti ambiti territoriali, così come modificati con deliberazioni di Giunta regionale, sono state costituite unioni di comuni, della cui operatività è stato preso atto con i decreti di estinzione delle corrispondenti comunità montane, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 37/2008, così come segue:

- a) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 218 del 22 dicembre 2008 di estinzione della comunità montana Alta Versilia e di presa d'atto dell'operatività dell'unione di comuni Alta Versilia;
- b) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 219 del 22 dicembre 2008 di estinzione della comunità montana Cetona e di presa d'atto dell'operatività dell'unione di comuni Valdichiana Senese ;
- c) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 220 del 22 dicembre 2008 di estinzione della comunità montana Pratomagno e di presa d'atto dell'operatività dell'unione di comuni Pratomagno;
- d) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 221 del 22 dicembre 2008 di estinzione della comunità montana Val di Merse e di presa d'atto dell'operatività dell'unione di comuni Val di Merse;

Preso atto che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 29 gennaio 2009 è stata estinta a far data dal 16 febbraio 2009 la comunità montana Arcipelago Toscano ed è stato preso atto dell'operatività dell'unione di comuni Arcipelago Toscano, costituita tra i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba;

Preso atto che con atto costitutivo sottoscritto in data 30/10/2008 è stata costituita dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola l'unione dei comuni denominata "Unione Valdera", il cui Presidente è stato eletto in data 03/12/2008;

Preso atto che risultano costituite in Toscana le seguenti unioni di comuni:

- a) Alta Versilia,
- b) Valdichiana Senese,
- c) Pratomagno,
- d) Val di Merse,
- e) Arcipelago Toscano,

f) Unione Valdera;

Visto l'allegato A della L.R. 37/2008 riportante l'elenco dei comuni montani;

Considerato che le unioni di comuni che sono state costituite negli ambiti territoriali delle soppresse comunità montane comprendono comuni montani e che il comune di Buti, classificato montano, partecipa all'unione di comuni "Unione Valdera";

Rilevato, pertanto, che le sopraccitate unioni di comuni costituiscono soggetti beneficiari dei contributi per spese di funzionamento oggetto del presente decreto;

Preso atto che si ritiene opportuno, alla luce delle variazioni dei soggetti beneficiari e degli ambiti territoriali sopravvenute nel corso del 2009, procedere al riparto delle risorse regionali per spese generali di funzionamento così come segue:

- a) procedere al riparto per il periodo 1° -20 gennaio 2009, tenendo conto che fino al 20 gennaio 2009 il comune di Dicomano ha fatto parte della comunità montana Montagna Fiorentina;
- b) procedere al riparto per il periodo 21 gennaio-15 febbraio 2009, considerato che:
 - a far data dal 21 gennaio 2009 sono state costituite le comunità montane Mugello e Montagna Fiorentina, con contestuale passaggio del comune di Dicomano alla comunità montana Mugello;
 - il 15 febbraio costituisce la data ultima di esistenza della comunità montana dell'Arcipelago Toscano, comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba, Marciana Marina, Rio Marina, Capraia Isola, Porto Azzurro;
- c) procedere al riparto per il periodo 16 febbraio-31 dicembre 2009, considerato che a far data dal 16 febbraio è stata soppressa la comunità montana dell'Arcipelago Toscano e che, in ragione dei comuni che costituiscono l'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano (Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba), i comuni di Porto Azzurro, Rio Marina, Marciana Marina, Capraia Isola risultano direttamente beneficiari delle risorse per spese generali di funzionamento;

Preso atto che, ai sensi degli articoli 27 e 14, comma 9, della L.R. 37/2008, l'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano succede in tutti i rapporti attivi e passivi della disciolta comunità montana Arcipelago Toscano e che, conseguentemente, la stessa è il soggetto beneficiario delle risorse spettanti alla comunità montana Arcipelago Toscano per il periodo 1° gennaio – 15 febbraio 2009;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 70, relativa all'approvazione del bilancio finanziario 2009 e la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 29 dicembre 2008, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2009;

Preso atto che il capitolo di spesa n. 51065 "Contributi agli enti montani per spese generali di funzionamento" del bilancio regionale 2009 reca la disponibilità di 1.550.000,00 euro per l'anno 2009;

Rilevato che, secondo quanto disposto dal suddetto articolo 18, comma 8 della L.R. 37/2008, le risorse per spese generali di funzionamento non sono da attribuirsi ai comuni con popolazione superiore ai venticinquemila abitanti, nonché al singolo ente per importi inferiori a mille euro;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse in oggetto tra le comunità montane, le unioni di comuni ed i comuni montani secondo quanto indicato rispettivamente negli allegati A, B e C al presente decreto, riportanti la somma complessiva spettante a ciascun ente nell'anno 2009;

Visti i prospetti contenenti le modalità di calcolo del riparto delle risorse per spese generali di funzionamento per l'anno 2009 tra comunità montane, unioni di comuni e comuni relativi ai periodi 1-20 gennaio, 21 gennaio – 15 febbraio, 16 febbraio-31 dicembre, rispettivamente allegati D, E e F al presente decreto;

Preso atto che le risorse assegnate a titolo di contributo per spese generali di funzionamento non sono soggette a vincolo di destinazione, a rendicontazione o a revoca;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

DECRETA

1. E' impegnata la somma di 1.206.843,37 euro a valere sul capitolo 51065 "Contributi agli enti montani per spese generali di funzionamento" dell'esercizio 2009 per l'assegnazione dei contributi per spese generali di funzionamento alle comunità montane.
2. Sono assegnati alle singole comunità montane i contributi per spese generali di funzionamento relativi all'anno 2009 secondo il prospetto di riparto allegato A al presente decreto.
3. E' impegnata la somma di 217.807,71 euro a valere sul capitolo 51065 "Contributi agli enti montani per spese generali di funzionamento" dell'esercizio 2009 per l'assegnazione dei contributi per spese generali di funzionamento alle unioni di comuni cui partecipano comuni montani.
4. Sono assegnati alle singole unioni di comuni i contributi per spese generali di funzionamento relativi all'anno 2009 secondo il prospetto di riparto allegato B al presente decreto.
5. E' impegnata la somma di 125.348,92 euro sul capitolo 51065 "Contributi agli enti montani per spese generali di funzionamento" dell'esercizio 2009 per l'assegnazione dei contributi per spese generali di funzionamento ai comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di comunità montane o unioni di comuni.
6. Sono assegnati ai comuni montani i contributi per spese generali di funzionamento relativi all'anno 2009 secondo il prospetto di riparto allegato C al presente decreto.
7. E' liquidata la somma di 1.206.843,37 euro alle comunità montane a valere sull'impegno assunto al precedente punto 1, secondo il riparto di cui all'allegato A del presente decreto.
8. E' liquidata la somma di 217.807,71 euro alle unioni di comuni a valere sull'impegno assunto al precedente punto 3, secondo il riparto di cui all'allegato B del presente decreto.
9. E' liquidata la somma di 125.348,92 euro ai comuni montani a valere sull'impegno assunto al punto 5 del presente dispositivo, secondo il prospetto di riparto di cui all'allegato C, parte integrante del presente decreto.

10. L'erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria dei singoli enti beneficiari.

11. Negli allegati D, E e F al presente decreto sono riportate le modalità di calcolo del riparto delle risorse tra comunità montane, unioni di comuni e comuni rispettivamente relative ai periodi 1-20 gennaio, 21 gennaio – 15 febbraio, 16 febbraio-31 dicembre.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, unitamente agli allegati A, B, C, D, E, F.

Il Dirigente
Luigi Izzi